

Art...
(Accesso alla carriera dei medici di Polizia)

1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) all'articolo 43, lettera a):
 - a) le parole "*medico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione;*" sono soppresse;
 - b) dopo le parole "*medico principale*" sono inserite le seguenti: "*, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione*";
 - 2) all'articolo 45, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "*I medici capo e i medici superiori sono preposti agli uffici, determinati con decreto del Ministro dell'interno.*";
 - 3) all'articolo 45-bis:
 - a) il comma 2, è sostituito dal seguente: "*I medici veterinari principali collaborano con i medici veterinari di qualifica superiore e sono preposti agli uffici, determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, non riservati alle qualifiche superiori.*";
 - b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

“3. I medici veterinari capo e i medici veterinari superiori, quali delegati, possono presiedere commissioni medico legali.

4. Il personale a partire dalla qualifica di medico veterinario capo è preposto agli uffici presso le articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nelle quali si ritenga necessaria la presenza di un medico veterinario, in relazione alla qualifica rivestita e alle funzioni rispettivamente indicate nella Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e a quelle determinate con decreto del Ministro dell'interno, di cui alla struttura organizzativa delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, previste in attuazione dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.";
 - 4) all'articolo 46, comma 2-bis:
 - a) le parole "*alla qualifica di medico e di medico veterinario*" sono sostituite dalle seguenti: "*alla carriera dei medici e dei medici veterinari di Polizia*";
 - b) al terzo e al quarto periodo, le parole "*alla qualifica*" sono sostituite dalle seguenti: "*alla carriera*";
 - 5) all'articolo 47:
 - a) al comma 1, le parole "*la frequenza del corso i medici e i medici veterinari di Polizia*" sono sostituite dalle seguenti: "*il corso i frequentatori assumono la qualifica di medici principali e di medici veterinari di Polizia e*";
 - b) al comma 4 le parole "*I medici e i medici veterinari*" sono sostituite dalle seguenti: "*I medici principali e i medici veterinari*" e la parola "*principale*" è sostituita dalla seguente: "*capo*";
 - 6) all'articolo 48:
 - a) nella rubrica, le parole "*a medico capo e*" sono soppresse;
 - b) al comma 1, le parole "*di medico capo e*" sono soppresse; le parole "*delle carriere dei medici e*" sono sostituite dalle seguenti: "*della carriera*" e le parole "*rispettivamente*" e

“due anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di medico principale e” sono soppresse;

c) al comma 2, le parole *“a medico capo e”* e le parole *“I medici principali e”* sono soppresse ovunque ricorrono;

7) dopo l'articolo 53-ter, è inserito il seguente:

“Art. 53-quater d.lgs. 334/2000. (Inquadramento dei medici principali).

1. Il personale con qualifica di medico principale in servizio al 1° gennaio 2025 è inquadrato, con la medesima decorrenza, nella qualifica di medico capo.

2. L'inquadramento nella qualifica di cui al comma 1 è effettuato secondo l'ordine di ruolo. Il personale di cui al comma 1 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità maturata nella qualifica di medico principale.

3. Dall'anzianità richiesta per gli inquadramenti di cui al comma 1 sono detratti i periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall'applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini previste dall'ordinamento vigente sino alla data della ricollocazione di cui al comma 1.”.

2. La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.
3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relazione illustrativa

La proposta normativa introduce una modifica al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, prevedendo l'ingresso diretto alla carriera dirigenziale degli appartenenti alla Carriera dei Medici e medici veterinari della Polizia di Stato con la qualifica di Medico capo (equiparata a quella di Vice questore aggiunto) e medico veterinario principale della Polizia di Stato. La qualifica di medico principale e medico veterinario rimane limitata al periodo di frequenza del corso di formazione.

Tale previsione è finalizzata ad incentivare l'ingresso e la permanenza in Amministrazione del personale medico che, allo stato, a causa delle limitate prospettive economiche e di carriera nell'ambito della stessa, tende a preferire altri impieghi, producendo ciò un significativo *deficit* di organico con innegabili ripercussioni sul regolare svolgimento dei servizi istituzionali.

Occorre inoltre evidenziare infatti che un medico specializzato del Servizio sanitario nazionale è inquadrato sin dall'inizio come dirigente, con un trattamento economico decisamente superiore a quello di un Medico principale della Polizia di Stato (qualifica non dirigenziale, equiparata a Commissario capo, che l'appartenente alla Carriera dei Medici della Polizia di Stato consegue al termine del corso di formazione iniziale, peraltro della limitata durata di sei mesi).

Attualmente gli appartenenti alla Carriera dei Medici della Polizia di Stato accedono allo scrutinio per la promozione a Medico capo (equiparata alla qualifica di Vice questore aggiunto) dopo due anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di Medico principale, a fronte dei sei anni richiesti ai Commissari capo, ai sette anni richiesti ai Commissari capo tecnici e ai sette anni e sei mesi richiesti ai Medici veterinari principali.

Pertanto l'ingresso con la qualifica di medico capo, viene anche giustificata dalla necessità di "compensare" il più elevato titolo di studio richiesto (diploma di specializzazione) garantendo, comunque, al personale interessato una posizione di carattere dirigenziale, un trattamento economico iniziale più elevato di quello attuale, oltre che più incentivanti prospettive di carriera (con la possibilità di conseguire la qualifica di Primo dirigente medico dopo soli 9 anni di servizio).

Inoltre l'accesso diretto alla qualifica dirigenziale di Medico capo consentirebbe, altresì, di risolvere le problematiche di mobilità che interessano attualmente i Medici principali, i quali, a seguito della promozione alla qualifica superiore, che avviene, peraltro, come già evidenziato, con tempi di permanenza decisamente brevi (2 anni e 6 mesi), devono essere trasferiti ad altro incarico che preveda un posto di funzione dirigenziale.

La proposta normativa al comma 3 precisa che dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ed invero, viene attuato un decremento di n. 90 unità della qualifica di medico principale (si passa, infatti, dalle 130 unità, comprensive di medici e medici principali, alle 40 unità di soli medici principali – essendo stata soppressa la qualifica di medico –), a fronte di un incremento di n. 74 unità della qualifica di medico capo.

Tale incremento, pur riguardando una qualifica superiore, non è idoneo a generare nuovi o maggiori oneri, atteso che la contestuale riduzione di 90 unità della qualifica inferiore di medico principale, consente di coprire integralmente il costo derivante dalla modifica normativa, generando addirittura un risparmio di spesa.

Relazione tecnica

La disposizione in commento mira a incentivare l'ingresso e la permanenza in Amministrazione del personale appartenente alla Carriera dei Medici e medici veterinari della Polizia di Stato che, allo stato, a causa delle limitate prospettive economiche e di carriera nell'ambito della stessa, tende a preferire altri impieghi, attraverso la previsione di un ingresso diretto alla carriera dirigenziale con la qualifica di Medico capo e medico veterinario principale della Polizia di Stato.

Quanto agli oneri finanziari, il comma 3 precisa che dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ed invero, come si evince dalla Tabella A, di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge, sostitutiva della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, viene adoperato un decremento di n. 90 unità della qualifica di medico principale (si passa, infatti, dalle 130 unità, comprensive di medici e medici principali, alle 40 unità di soli medici principali – essendo stata soppressa la qualifica di medico –), a fronte di un incremento di n. 74 unità della qualifica di medico capo.

Tale incremento, pur riguardando una qualifica superiore, non è idoneo a generare nuovi o maggiori oneri, atteso che la contestuale riduzione di 90 unità della qualifica inferiore di medico principale, come meglio evidenziato nella tabella che segue, consente di coprire integralmente il costo derivante dalla modifica normativa, generando addirittura un risparmio di spesa pari a euro 1.118.984,40 per l'anno 2025, euro 1.074.570,48 per l'anno 2026, euro 1.074.570,48 per l'anno 2027, euro 1.258.298,10 per l'anno 2028, euro 1.226.633,46 per l'anno 2029, euro 670.603,14 per l'anno 2030, euro 193.631,94 per l'anno 2031, euro 20.710,98 per l'anno 2032, euro 1.237.939,92 per l'anno 2033, euro 1.583.781,84 per l'anno 2034 ed euro 1.497.321,36 per l'anno 2035.

**ASSUNZIONI NUOVI
DEI MEDICI**

unità	QUALIFICA	periodo	COSTO ANNUO LORDO STATO	2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		
				nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi
90	MEDICI	31/01/2025 - 30/06/2025	68.342,72	6	3.075.422,40	12	6.234.307,20	12	6.234.307,20	12	6.449.670,90	12	6.449.670,90													
90	MEDICI PRINCIPALI	01/07/2025 - 31/12/2025	69.270,98	6	3.117.153,60																					
90	MEDICI PRINCIPALI	01/01/2025 - 31/12/2026	69.270,08																							
90	MEDICI PRINCIPALI	01/01/2027 - 31/12/2027	69.270,08																							
90	MEDICI CAPO	01/01/2028 - 31/12/2028	71.663,01																							
90	MEDICI CAPO	01/01/2029 - 31/12/2029	71.663,01																							
90	MEDICI CAPO	01/01/2030 - 31/12/2030	71.663,01																							
90	MEDICI CAPO + 3	01/01/2031 - 31/12/2031	72.541,77																							
90	MEDICI CAPO + 3	01/01/2032 - 31/12/2032	72.541,77																							
90	MEDICI SUPERIORI	01/01/2033 - 31/12/2033	87.987,88																							
90	MEDICI SUPERIORI	01/01/2034 - 31/12/2034	92.791,24																							
90	MEDICI SUPERIORI	01/01/2035 - 31/12/2035	92.791,24																							
				spese retribuzione																						
			6.192.576,00				6.234.307,20		6.234.307,20		6.449.670,90		6.449.670,90		6.449.670,90		6.449.670,90		6.449.670,90		6.449.670,90		6.449.670,90		6.449.670,90	

NORME ASSUNZIONALI IN VIGORE

unità	QUALIFICA	periodo	COSTO ANNUO LORDO STATO	2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		
				nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi	costo periodo	nr. Mesi
72	MEDICI PRINCIPALI	30/06/2025	69.270,08	6	2.493.722,88	12	5.159.736,72	12	5.159.736,72	6	2.579.868,72	12	5.273.007,44													
72	MEDICI CAPO	01/07/2025 - 31/12/2025	71.663,01	6	2.579.868,72																					
72	MEDICI CAPO	01/01/2026 - 31/12/2026	71.663,01																							
72	MEDICI CAPO	01/01/2027 - 31/12/2027	71.663,01																							
72	MEDICI CAPO	01/01/2028 - 30/06/2028	71.663,01																							
72	MEDICI CAPO + 3	01/07/2028 - 31/12/2028	72.541,77																							
72	MEDICI CAPO + 3	01/01/2029 - 31/12/2029	72.541,77																							
72	MEDICI CAPO + 3	01/01/2030 - 30/06/2030	72.541,77																							
72	MEDICI SUPERIORI	01/07/2030 - 31/12/2030	87.987,88																							
72	MEDICI SUPERIORI		87.987,88																							
				NORME ASSUNZIONALI PROPOSTE																						

NORME ASSUNZIONALI PROPOSTE

72	MEDICI SUPERIORI	01/01/2031	31/12/2031	87.987,88															
72	MEDICI SUPERIORI	01/01/2032	30/06/2032	87.987,88															
72	MEDICI SUPERIORI	01/01/2032	31/12/2032	92.791,24															
72	MEDICI SUPERIORI	01/01/2033	31/12/2033	92.791,24															
72	MEDICI SUPERIORI	01/01/2034	30/06/2034	92.791,24															
72	MEDICI SUPERIORI	01/07/2034	31/12/2034	95.192,92															
72	MEDICI SUPERIORI	01/01/2035	31/12/2035	95.192,92															
				spese retribuzione	5.073.591,60	5.159.736,72	5.159.736,72	5.191.372,80	5.223.007,44	5.779.067,76	6.335.127,36	6.508.048,32	6.680.969,28	6.767.429,76	6.853.890,24				

**differenza
retribuzione**

ALLEGATO 1

TABELLA A d.P.R 338/1982

Tabella A
CARRIERA DEI MEDICI
 Medico principale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale 40

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzioni
C	Dirigente generale medico	1	Direttore centrale di sanità Consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio della direzione centrale di sanità e di ufficio di vigilanza a livello centrale; Direttore di ufficio di coordinamento sanitario interregionale; responsabile di attività complessa nell'ambito di uffici di particolare rilevanza.
D	Dirigente superiore medico	11	Dirigente di divisione o di ufficio equiparato nella direzione centrale di sanità; dirigente di ufficio sanitario periferico di particolare rilevanza e di ufficio di vigilanza periferico; vice direttore di ufficio di vigilanza a livello centrale vice consigliere ministeriale.
E	Primo dirigente medico Medico superiore Medico capo	36 (38 a decorrere dal 1° gennaio 2023) 185 (269 a decorrere dal 1° gennaio 2023, 274 a decorrere dal 31 dicembre 2025)	Vice direttore di ufficio di rango divisionale o - di ufficio equiparato; direttore di ufficio sanitario periferico; coordinatore di attività sanitaria complessa.